

Giovedì 29 giugno 1995

- 69 -

Commissione VIII

ALLEGATO

Nuovo testo della risoluzione Formenti 7-00367 (Attuazione legge n. 36 del 1994: Risorse idriche) (27.06.95)

L'VIII Commissione,

premette che:

la legge 3 gennaio 1994, n. 36, prevede un completo riassetto del settore idrico, al fine di introdurre criteri di imprenditorialità che ne rendano possibile la gestione secondo criteri di efficienza, economicità e qualità del servizio, nell'interesse degli utenti;

a tal fine la legge prevede incombenze che sono poste in capo all'Amministrazione centrale dello Stato (Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente) e delle regioni, e così in particolare la legge cita:

all'articolo 2 comma 2 affida al Ministero dell'ambiente l'emanazione del Regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali del ciclo atmosferico dell'acqua, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge;

all'articolo 3 prevede che le Autorità di bacino definiscano il bilancio idrico;

all'articolo 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito tra gli altri il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, che a sua volta si avvale del supporto tecnico dei servizi tecnici nazionali, della direzione generale della difesa del suolo del ministero dei lavori pubblici e del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del ministero dell'ambiente, emani le direttive in materia di:

a) censimento delle risorse idriche, disciplina dell'economia idrica e protezione dall'inquinamento;

b) metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse, anche con riferimento agli usi plurimi;

c) criteri ed indirizzi per il trasferimento di acqua da regione a regione;

d) metodologie per la revisione del piano generale degli acquedotti;

e) direttive e parametri tecnici per l'individuazione delle aree a rischio;

f) criteri per la gestione del servizio idrico integrato;

g) livelli minimi del predetto servizio e criteri relativi all'approvvigionamento di acqua destinata ad usi diversi da quello potabile;

h) meccanismi di congruaggio a livello di bacino per la riequilibrio tariffario;

i) regolazione dei sistemi già esistenti per il trasferimento di acque da regione a regione;

all'articolo 5, comma 2, prevede che il ministro dei lavori pubblici, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, emani il regolamento per la definizione dei criteri e del metodo di base per valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature;

all'articolo 6, comma 1, prevede che il ministro dell'ambiente, sentiti i ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, entro un anno dall'entrata in vigore della legge emani il decreto relativo alle norme tecniche sulle modalità di impiego delle acque reflue depurate, le relative tipologie e standard, nonché le modalità per la realizzazione e gestione degli impianti di depurazione e reti di distribuzione delle acque reflue;

Giovedì 29 giugno 1995

- 70 -

Commissione VIII

all'articolo 7, comma 1, prevede che il ministro dell'ambiente, di concerto con i ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, entro un anno dall'entrata in vigore della legge emani il decreto interministeriale concernente il programma e i criteri per le reti fognarie e la depurazione delle acque reflue urbane;

all'articolo 10, comma 5, prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, il ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il ministro del tesoro, sentito il ministro dell'ambiente e le regioni interessate, emani il decreto interministeriale per il riassetto funzionale ed organizzativo dei gestori dei servizi idrici;

all'articolo 8, comma 2, fa obbligo alle regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di provvedere alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato;

a nessuna di tali incombenze, espresse in forma di veri e propri obblighi, gli enti tenuti hanno ottemperato nei termini di legge;

peraltro il Governo, titolare del potere di sostituzione nei confronti delle regioni per gli adempimenti ricordati, non ha ritenuto di doverlo utilizzare;

all'articolo 21, allo scopo di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio, nonché la regolare determinazione ed il regolare adeguamento delle tariffe e, soprattutto, allo scopo di garantire la tutela dell'interesse degli utenti, la legge istituisce il comitato per la sorveglianza sull'uso delle risorse idriche, dotando tale comitato dei due organi: segreteria tecnica, ed osservatorio, da istituirsi a cura del ministro dei lavori pubblici;

di tutti gli obblighi sopra ricordati, nessuno è stato regolarmente e tempestivamente adempiuto dagli enti obbligati;

peraltro il ritardo nell'attuazione della riforma del servizio idrico sta determinando continui tentativi della creazione di uno « stato di fatto », mediante affidamento di spezzoni o segmenti del servizio

idrico a veri soggetti, da parte di molte amministrazioni locali;

premesso inoltre che il settore idrico è considerato dal Governo come strumento di politica per gli investimenti e per l'occupazione specie nel meridione ed in tal senso fa parte del documento economico finanziario ed è oggetto di apposito decreto-legge;

premesso che l'articolo 2 della citata legge 36 prevede la possibilità della costituzione da parte delle Regioni di appositi organi di garanzia in grado di colloquiare con il Comitato di vigilanza per l'uso delle risorse idriche costruendo in tal modo un sistema adeguato all'attuazione piena della legge n. 36 che è - com'è noto - affidata al concorde e tempestivo impegno di tutti i livelli istituzionali;

considerato infine come appala di tutta evidenza la rilevanza delle funzioni affidate al Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, talché appare necessario garantire al citato Comitato autonomia organizzativa e anche finanziaria;

impegna il Governo:

ai solleciti adempimenti degli obblighi di legge per i quali sono già scaduti i termini, entro novanta giorni dall'approvazione della presente risoluzione;

alla sollecita costituzione degli organi di supporto del comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, segreteria tecnica ed osservatorio, dando al Comitato di vigilanza sulle risorse idriche autonomia di spesa all'interno dell'apposito capitolo, ai sensi della normativa vigente;

verificare lo stato e le caratteristiche degli affidamenti integrali o parziali della concessione per la gestione del servizio idrico, in particolare di quelli affidati alla società SOGESID, fino al momento in cui il concreto avvio della riforma consentirà l'assegnazione in forma corretta e nella prospettiva di maggiore utilità per il Paese;

ad una tempestiva convocazione della conferenza Stato-Regioni al fine di valutare lo stato di avanzamento nella attua-

Giovedì 29 giugno 1995

- 71 -

Commissione VIII

zione della legge 36-94 onde collocare gli investimenti nel settore all'interno degli ambiti definiti dalle regioni poiché solo all'interno dell'attività di programmazione regionale gli investimenti possono trovare la loro congruità e compatibilità economico e finanziaria; a definire in quella occasione i termini per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 19 per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo e a sostenere nella medesima sede l'opportunità che tutte le regioni istituiscano gli organi di garanzia di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della citata legge 36/94;

alla promozione in sede parlamentare della forma di cooperazione istituzionale e tecnica tra le Regioni e il Governo nazionale, possibile con l'istituzione di un'Autorità di bacino di rilievo nazionale

sui territori compresi dai bacini interessati dall'azione dell'EAAP;

al superamento dell'EAAP e dell'IR-PLI con gli opportuni ripensamenti della legge 183/89 (articoli 14 e 15) e della normativa relativa all'EAAP, la modifica delle modalità di riassetto dell'EAAP, così come regolate attualmente dal n. 5 dell'articolo 10 della legge 36/94, per impulso e sotto il controllo delle Commissioni parlamentari competenti, e in stretto collegamento con le Regioni interessate, anche per affrontare tutti i problemi della fase di transizione tra la vecchia e nuova disciplina, correggendo in tal senso l'impostazione centralistica e verticistica del decreto-legge 244/95 (in particolare l'articolo 10);

all'approvazione del programma di cui alla Direttiva comunitaria 27/91 entro il 30 settembre 1995.

PAGINA BIANCA

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il 1996,

invita il Governo:

a tenere nel giusto conto le esigenze del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio dei servizi idrici che, con l'attuale stanziamento sul capitolo 1160, riescono a stento a sopperire alle spese correnti, mentre, per la delicatezza del compito loro assegnato, necessitano di maggiori risorse finanziarie».

(0/2019/2/8-Tab.9)

MEDURI, DE CORATO, RAGNO, DE MASI

Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (12 ottobre 1995)

PAGINA BIANCA



All. 6

Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche

Prot. n. 324

Il Presidente Roma, 10 OTT. 1995Ai Sindaci dei Comuni
LORO SEDIe p.c. Ai Sigg. Prefetti
LORO SEDIAi Commissari di Governo
c/o le Regioni e c/o le Province
Autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDIAi Presidenti delle
Giunte Regionali
LORO SEDIAl Presidente della Provincia
Autonoma
di TRENTO
di BOLZANOAi Presidenti delle Province
LORO SEDI

OGGETTO: Indagine conoscitiva sui servizi idrici.

Questo Comitato, istituito dalla legge 5.1.1994 n. 36, al fine di svolgere attività di sorveglianza sui servizi idrici, intende eseguire una indagine sulla situazione dei servizi stessi sull'intero territorio nazionale, la cui conoscenza si è rivelata incompleta oltre che contraddittoria, come dimostrano le varie pubblicazioni apparse in materia negli ultimi tempi.

All'uopo è stata predisposta l'unità scheda, che, divisa in 4 sezioni, si propone lo scopo di acquisire i dati in ordine al tipo di gestione praticato, alle tariffe applicate, al servizio fornito e ai fabbisogni finanziari dei servizi.

Dette schede dovranno essere compilate sotto la responsabilità dei Comuni che sono titolari per legge dei servizi idrici. Nel caso di gestioni condotte da terzi, l'Ente dovrà acquisire da questi ultimi i dati richiesti, previa verifica e controllo della loro attendibilità in relazione alla conoscenza delle condizioni oggettive del territorio amministrato.

Le Prefetture, i Commissari di Governo, le Regioni e le Province sono pregati di fornire ai Comuni la massima collaborazione ed assistenza nella delicata operazione di rilevamento.

IL PRESIDENTE

(Avv. Walter Mazziti)

Ministero dei Lavori Pubblici - Piazzale di Porta Pia, 1 - 00198 Roma

Comune di

Provincia di

Abitanti

1) Notizie riguardanti il tipo di gestione dei servizi idrici:

a) Acqua potabile b) Fognature c) Depurazione

- ECONOMIA
- AZIENDA MUNICIPALIZZATA
- CONSORZIO
- ENTI PUBBLICI
- CONCESSIONE A TERZI
- SOCIETÀ MISTA

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Barrare la casella corrispondente al tipo di gestione

2) Notizie riguardanti le tariffe:

(valori medi ponderati)*

- ACQUA POTABILE Lire/metro cubo
- FOGNATURE Lire/metro cubo
- DEPURAZIONE Lire/metro cubo

* N.B. Il valore medio ponderato corrisponde alla sommatoria dei prodotti delle singole tariffe per i corrispondenti mc. fatturati, divisa per i mc. totali

3) Notizie riguardanti il servizio:

- ACQUA EROGATA NELL'ANNO (MEDIAMENTE) METRI CUBI
- POPOLAZIONE SERVITA DA ACQUEDOTTO N. abitanti
- POPOLAZIONE SERVITA DA FOGNATURA N. abitanti
- POPOLAZIONE SERVITA DA IMPIANTI EPURATIVI N. abitanti

4) Notizie riguardanti i fabbisogni finanziari:

Importo per investimenti previsti in programmi già deliberati dal Comune o dalla Regione:

- SERVIZIO POTABILE
- SERVIZIO FOGNARIO
- SERVIZIO DI DEPURAZIONE

£.

£.

£.